

CONSULTAZIONE NUOVA LEGGE CAVE

(Disegno di legge sulle cave e regolamento d'applicazione)



Ottobre 2021

CONSULTAZIONE NUOVA LEGGE CAVE

(Disegno di legge sulle cave e regolamento d'applicazione)

Introduzione

- 1.1 La seguente presa di posizione rappresenta il parere degli enti firmatari che si sono incontrati a due riprese e hanno in seguito discusso, affinato e approvato il testo in seno ai rispettivi organi esecutivi.
- 1.2 Le risposte seguono l'impostazione del questionario proposto dal Dipartimento del Territorio.
- 1.3 Per eventuali contatti sono designati:
- Triulzi Crisitano, municipale Comune di Riviera
 - Mainetti Kenny, presidente Patriziato di Cresciano
 - Gottardi Massimo, presidente Patriziato di Iragna
 - Bernardi Elvio, presidente Patriziato di Lodrino
 - Rossini Federico, presidente Patriziato di Polleggio

Risposte

2.1	Siete d'accordo sulla necessità di una specifica legge sulle cave?	NO
-----	--	----

Motivazioni:

Il Municipio di Riviera ha richiesto un parere all'avv. Raffaello Balerna, parere emesso in data 8 settembre 2021. Il Patriziato di Lodrino ha a sua volta chiesto un parere all'avv. Mattia Ferrari, parere elaborato in data 5 ottobre 2021. I nostri enti condividono sostanzialmente i due pareri espressi; gli stessi sono quindi da considerare quali parti integranti della presente presa di posizione. Le loro osservazioni saranno riprese, per quanto necessario, nel commento dei singoli articoli.

Come rilevato dall'avv. Balerna, la nuova proposta non *"presenta più quei vizi (capitali) che affliggevano l'iniziativa parlamentare del 9 dicembre 2019"*; ciò nonostante, le innovazioni ora introdotte creano una serie di difficoltà tali da chiederci se sia veramente intenzione del Cantone di *"facilitare"* l'industria del granito. Anche per i Patriziati, le novità ipotizzate rischiano di essere fonte di gravi problemi con un possibile impatto finanziario molto preoccupante. Come ben illustrato nei due pareri citati, le normative esistenti appaiono sufficienti per regolare con la dovuta attenzione il settore delle cave. Di conseguenza si ritiene assolutamente non necessario disciplinare il settore con la legge proposta.

2.2	Condividete l'impostazione generale del disegno di LCav?	NO
-----	--	----

Motivazioni:

Le osservazioni dei due pareri citati, unitamente alle nostre osservazioni ai singoli articoli, non possono che portare a una conclusione negativa sull'impostazione data al progetto di legge.

2.3 Siete dell'avviso che il disegno di LCav regoli in modo completo tutti gli aspetti legati alla tematica?	NO
--	----

Motivazioni:

La completezza è nella fattispecie un aspetto marginale che non merita particolari osservazioni.

2.4 Osservazioni ai singoli articoli

Art. 13	<p>Il progetto di legge propone una novità di rilievo: i rapporti tra Patriziati e cavisti non sono più regolati tramite contratti d'affitto ma tramite delle concessioni. Questa modifica sorprende parecchio anche perché introdotta senza alcuna motivazione e senza giustificati interessi sia per i proprietari sia per gli affittuari. È uno degli elementi che contribuisce a inficiare il principio illustrato dalla signora Rückert e ripreso nella vostra introduzione (pag. 4 Rapporto esplicativo) di voler introdurre un <i>"maggiore ordinamento senza ostacolare le attività ma, anzi, facilitandole"</i>.</p> <p>Riteniamo questa modifica improponibile quanto inaccettabile; la respingiamo quindi categoricamente.</p> <p>L'articolo prevede quale regola di base che le concessioni siano attribuite per pubblico concorso. Solo per <i>"giustificati motivi"</i> il Consiglio di Stato potrebbe esentare da questa procedura. Si tratta del secondo aspetto molto problematico di questo articolo, nuovamente sia per i proprietari, sia per i cavisti. La storia e la realtà attuale dovrebbero permettere di capire che buona parte dei (pochi) comparti estrattivi rimasti in Ticino sono stati gestiti in modo continuativo da più generazioni delle stesse famiglie, spesso sull'arco di parecchi decenni, in qualche caso anche per oltre un secolo. In parecchi casi gli affittuari hanno realizzato le infrastrutture di lavorazione a stretto contatto con i sedimi estrattivi o nelle loro immediate vicinanze. Bisogna al riguardo chiedersi cosa succederebbe a una ditta attiva da 50/70 anni, che rimanga, a seguito di un concorso pubblico, improvvisamente senza l'abituale comparto estrattivo. Inizialmente si aprirebbe verosimilmente un contenzioso giuridico che determinerebbe per i Patriziati il mancato affitto certamente per parecchi anni (qualche caso ogni Patriziato lo ha già sperimentato e conosciamo quindi molto bene i tempi di giudizio, i relativi costi, ecc.). L'azienda rimasta senza cava non potrebbe certo rimediare tramite l'affitto di un nuovo comparto estrattivo visto che l'apertura di nuove cave non è prevista e se anche lo fosse servirebbero molti anni prima di poter operare. Il licenziamento delle maestranze non sarebbe che il primo passo in attesa del fallimento. La nuova azienda vincitrice dell'appalto, dopo l'iter giudiziario, dovrebbe poi cercarsi i terreni ove installarsi con i propri laboratori (ma dove?). Come immaginare poi che il cavista "sfrattato" sistemi, seppur parzialmente, i sedimi della cava?</p> <p>Ci si potrebbe obiettare che con le nostre tesi si favoriscono "sempre i soliti". Premesso che per fortuna sopravvivono tali "soliti" teniamo a precisare che quello delle cave non è certo un settore imprenditoriale ambito e con frotte di attori che si sentono impossibilitati a realizzare i loro progetti.</p> <p>Evidentemente siamo invece d'accordo che nel caso una ditta rinunci a una cava o a un comparto estrattivo, si proceda tramite pubblico concorso, come d'altronde fatto in passato. Dal nostro punto di vista (ma pensiamo pure dei cavisti) la procedura dovrebbe quindi essere l'esatto opposto rispetto alla proposta. Affitto a trattative</p>
---------	--

	<p>private con chi è già attivo e intende proseguire, affitto tramite pubblico concorso nel caso di rinuncia dei gestori.</p> <p>Conseguentemente si ritiene che gli attuali articoli della LOP siano ampiamente sufficienti per regolare la problematica. L'ipotesi di una modifica della LOP come indicato a pag. 6 del rapporto esplicativo è quindi pure ritenuta improponibile.</p> <p>Appare per concludere molto discutibile introdurre una norma specifica per l'affitto delle cave, alterando il senso di una legge consolidata come la LOP.</p>
--	---

<p>Art. 9 e relativi art. 4 e 5 del regolamento</p>	<p>Lodevole il tentativo di introdurre delle norme per la sistemazione finale della cava. Il problema principale che si intravede è quello di definire quale sia il momento corretto per stabilire che l'estrazione è terminata e sia quindi necessario procedere a una sistemazione. Di certo questo momento non coincide praticamente mai con la scadenza dei contratti. L'esperienza ci ha mostrato che la cessazione interviene spesso repentinamente, a causa di eventi imprevedibili quali il decesso del titolare, il fallimento dell'azienda, le difficoltà nel cambio generazionale dei titolari, ecc. Nella misura in cui la cava risulta ancora di interesse per altri imprenditori, il problema appare secondario. Nel caso invece il sedime estrattivo non fosse più di interesse, appare realisticamente difficile immaginare nei contesti indicati che si proceda <i>"di principio entro 2 anni"</i> alla sistemazione. Anche in un regime di <i>"concessione"</i> ad esempio ventennale, mal si vedrebbe obbligare chi termina il ventennio a sistemare un sedime che verrebbe poi ripreso e sfruttato dalla stessa azienda o da un'altra con progetti di gestione tutti da ideare. L'unica situazione ove l'articolo potrebbe trovare una sua parziale applicazione appare quella di un contesto continuativo, ove l'azienda prosegue sin quando possibile all'estrazione, pianificando delle sistemazioni in itinere (è ciò che si ipotizza ad esempio per il comparto di Lodrino). Non indifferente il vantaggio di spalmare nel tempo il presumibile ingente investimento per tale sistemazione. L'impostazione data alla legge rischia però di vanificare anche questa prospettiva.</p> <p>L'ipotesi che <i>"il Dipartimento può far attuare il completo ripristino a terzi a spese ... del proprietario"</i> pone gli enti patriziali in una situazione di grave rischio potenziale tale da minarne la propria sopravvivenza. Questo è un altro bell'esempio di come il Cantone desideri <i>"facilitare"</i> il settore delle cave. Si richiamano esplicitamente le osservazioni dell'avvocato Ferrari. Per noi questa norma è considerata inaccettabile. Si invita il Cantone a prendere atto che i Patriziati hanno sempre proposto dei canoni di affitto tutto sommato modesti, proprio per <i>"facilitare"</i> questo delicato settore. Fosse introdotta questa norma non ci resterebbero che due varianti, la prima quella descritta dall'avv. Ferrari (chiusura delle cave) oppure un radicale aumento dei canoni di locazione in modo da poter far fronte a possibili spese molto ingenti in futuro. Questo non sarebbe certo gradito dagli imprenditori che si troverebbero confrontati con ingenti spese per ottenere licenze edilizie, elaborare piani di gestione, rilevare i quantitativi annui estratti, presentare analisi geologiche, pagare affitti molto più onerosi rispetto al passato, ecc. Quindi pure loro si troverebbero di fronte al dilemma di dover scegliere se proseguire (sobbarcandosi oneri finanziari molto importanti e tali da probabilmente pregiudicare lo sviluppo, forse la sopravvivenza dell'azienda) o se rinunciare da subito all'attività.</p>
---	--

<p>Art. 16</p>	<p>Mal si comprende come possa il Dipartimento <i>"ordinare al proprietario"</i> il rispetto <i>"del piano di gestione"</i> e <i>"dell'autorizzazione d'esercizio"</i>, aspetti di chiara e unica competenza del gestore.</p>
----------------	---

Art. 17 e relativo art 8 del Regolamento	L'autorizzazione d'esercizio e il piano di gestione sono concessi all'imprenditore. Anche in questo caso, mal si comprende come il Dipartimento possa attribuirsi il diritto di <i>"ordinare la realizzazione di una perizia, a spese ... del proprietario"</i> . Si richiama al riguardo il parere dell'avv. Ferrari.
Art. 4 e 5	Si richiamano espressamente i due pareri citati. La procedura immaginata appare decisamente problematica. Se si considera poi l'assenza di norme transitorie per i gestori attuali, il rischio d'insorgenza di vertenze giuridiche sin dall'inizio dell'entrata in vigore di questa legge, non può che allarmare le nostre amministrazioni.
Art. 18	Come noto le cave ticinesi sono ubicate nelle zone periferiche, in Comuni per lo più in condizioni finanziarie fragili. È tutto da valutare se un contributo <i>"fino al 50% delle spese sostenute"</i> sia sufficiente per concretizzare l'adeguamento dei piani regolatori.
Art. 19	Non è chiaro se anche i proprietari, quindi i Patriziati e per essi i rispettivi amministratori, possono per negligenza o complicità essere ritenuti punibili in caso di infrazioni. Se così fosse sarebbe da ritenere inammissibile l'assunzione di una simile responsabilità verso persone che a titolo pressoché volontario si adoperano a favore di un ente pubblico.

Conclusioni

La legge in esame:

- Non appare indispensabile (richiamiamo al riguardo il parere dell'Avv. Balerna – in particolare 2° e 3° paragrafo a pag. 5);
- La sua applicazione appare tutt'altro che semplice e priva di insidie (si richiama il parere dell'Avv. Ferrari);
- Non è gradita ai nostri enti;
- Dalle informazioni in nostro possesso, non è nemmeno gradita alla netta maggioranza degli imprenditori;
- È in contrasto con la tanto invocata necessità di procedere a una semplificazione delle leggi, con, di riflesso, una riduzione delle risorse impiegate nella loro gestione (si propone nella fattispecie l'esatto contrario, introducendo una legge non indispensabile, con l'assunzione di una nuova unità amministrativa)

Conseguentemente si ritiene che la proposta di una nuova legge sulle cave debba essere abbandonata.


Restano invece aperti alcuni problemi relativi alla durata dei contratti d'affitto e le modalità di attribuzione dei sedimi estrattivi. Segnaliamo al riguardo la necessità di poter disporre di contratti di lunga durata, con vantaggi sia per i Patriziati (entrate regolari, pianificazione investimenti, minori rischi, ecc.) sia per gli imprenditori (garanzia di continuità, sostenibilità degli investimenti, possibilità di ottenere dei finanziamenti, ecc.). **I nostri enti segnalano la loro disponibilità a collaborare nella ricerca di soluzioni condivise.** Dal nostro punto di vista non è più immaginabile proseguire con delle "proroghe" di cinque anni per la durata dei contratti, come imposto dal DT negli ultimi quindici anni circa, in attesa della pianificazione del settore prima a livello cantonale e poi a livello locale (siamo praticamente ancora sulla linea di partenza).

La pianificazione a livello comunale giocherà un ruolo determinante per garantire una corretta gestione del settore delle cave. Ribadiamo tuttavia che le difficoltà dei Comuni interessati (non a caso tutti operano in un regime finanziario di compensazione) non aiutano certo i tempi di attuazione. In tal senso un maggior aiuto finanziario da parte del Cantone sarebbe auspicabile. Non a caso le tempistiche indicate al punto 3.2.1 della scheda V8 del Piano direttore sono lungi dall'apparire concretizzabili.

Per il Municipio di Riviera

il sindaco:

Alberto Pellanda



il segretario:


Patrick Laube



Per il Patriziato di Lodrino


il presidente:

Elvio Bernardi



il segretario:


Mario Bognuda



Per il Patriziato di Cresciano


il presidente:

Kenny Mainetti



la segretaria:

Stefania Sacchi Comertpay



Per il Patriziato di Iragna

il presidente:

Massimo Gottardi



la segretaria:

Patrizia Piazzini



Per il Patriziato di Pollegio


il presidente:

Federico Rossini



la segretaria:

Ceresa Ricciardelli Cristina



Per il Patriziato di Personico


il presidente:

Remo Guzzi



la segretaria:

Sara Carobbio



Per il Patriziato di Biasca


il presidente:

Elio Rè



la segretaria:

Tiziana Rè



Per il Patriziato di Giornico

il presidente:

Claudio Giudici



la segretaria:

Renza Solari



Per il Patriziato di Claro


il presidente:

Marco Pellegrini



la segretaria:

Magda Morisoli



Per il Patriziato di Arzo:

Vedi risoluzione allegata dell' ufficio patriziale

Per il Patriziato di Peccia:

Vedi risoluzione allegata dell' ufficio patriziale


Per il Patriziato di Bodio

il presidente:

la segretaria:

Stefano Borsini

Sara Imelli



Sostegno di altri Patriziati non consultati dal DT:

Patriziato di Monte Carasso

comunicazione allegata

Patriziato di Gorduno

comunicazione allegata

Allegati:

Parere Avv. Raffaello Balerna, 8 settembre 2021

Parere Avv. Mattia Ferrari, 5 ottobre 2021

Risoluzione Ufficio patriziato Arzo

Risoluzione Ufficio patriziale Peccia

Comunicazione Patriziato di Monte Carasso

Comunicazione Patriziato di Gorduno

Claudio Cereghetti & Partner

studio legale e notarile

Claudio Cereghetti & Partner, studio legale e notarile
Via Besso 37, CP 678, CH-6903 Lugano

Lodevole
Municipio di Riviera
Piazza Grande 1
6703 Osogna

Lugano, 8 settembre 2021

Claudio Cereghetti
Avvocato, M.P.A., Lic. Rer.-Pol.
Valerio Reichlin
Avvocato
Iscritti nel Registro degli avvocati del Canton Ticino
—
Mattia Bordignon
Avvocato
Iscritto nel Registro degli avvocati del Canton Ticino

Federica De Rossa
Avvocata, Prof. Dr. Iur.
Anna Grümman
Avvocata
Raffaello Balerna
Avvocato
Melissa Bernasconi
Avvocata
Iscritti nel Registro degli avvocati del Canton Ticino
—
Riccardo Passarella
M Law
Filippo Zanetti
Dott. Iur.
Iscritti nell'elenco dei praticanti
—
Michela Hohl Tattarletti
Avvocata, Notaia
Iscritta nel Registro dei notai del Canton Ticino
Alessia Paglia
Avvocata, Notaia
Iscritta nel Registro degli avvocati e dei notai del
Canton Ticino

Consultazione sulla nuova legge sulle cave e suo regolamento di applicazione

Signor Sindaco,
Signora e Signori Municipali,

do seguito al vostro incarico per presentarvi, nei ristrettissimi termini che mi avete fissato, un breve rapporto sull'oggetto in epigrafe.

* * *

1.

Con lettera del 25 febbraio 2020 mi avevate chiesto un sintetico parere sul progetto di legge sulle cave proposto mediante l'iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata da Amanda Rückert e cofirmatari il 9 dicembre 2019. Il 22 marzo 2020 vi ho trasmesso il referto, che abbiamo ulteriormente discusso a Riviera a distanza di un anno, il 24 marzo 2021, e che avete successivamente inoltrato al Consiglio di Stato il 16 aprile 2021.

Via Besso 37, CP 678
CH-6903 Lugano
T +41 (0)91 967 11 34
F +41 (0)91 967 58 81
info@cereghettilegal.ch
www.cereghettilegal.ch

Su richiesta
Via Franscini 27
CH-6600 Locarno
T +41 (0)91 967 11 34

Incarto: 4280 - Riviera
Documento: B0591235
Scadenza:
Incaricato: RB/js

2.

Il 25 agosto u.s. il Direttore del Dipartimento del territorio vi ha trasmesso, per consultazione, una proposta di nuova legge sulle cave e di regolamento di applicazione. Prendendo spunto dall'iniziativa parlamentare in rassegna, stralciata a seguito delle dimissioni dal Gran Consiglio della proponente (alla fine dello scorso anno), il Dipartimento del territorio ha analizzato le norme che governano l'apertura e la gestione delle cave, giungendo alla conclusione che gli strumenti in vigore (piano direttore, piani regolatori comunali, legge edilizia e leggi settoriali ambientali) non regolano in modo sufficientemente completo e chiaro il settore (cfr. lettera di accompagnamento 25 agosto 2021). Per questa ragione ha elaborato una specifica legge sulle cave (LCav) e un regolamento (RLCav).

Più precisamente, nel Rapporto esplicativo del disegno di legge, sulla base delle problematiche esposte nella scheda V8 del piano direttore, delle analisi effettuate con i lavori preparatori (di cui ho riferito in modo diffuso nel parere 22 marzo 2020), della situazione sul territorio ticinese e del confronto con quella di altri Cantoni, il Dipartimento del territorio *"asserisce la necessità completare il disciplinamento normativo nell'ambito della cave"* (cfr. Rapporto cit., cap. 3.1, pag. 5 in fine). Malgrado la scheda di piano direttore fornisca già indicazioni dettagliate per l'elaborazione dei piani di utilizzazione, il Dipartimento ritiene che le criticità con cui è confrontato il settore potrebbero essere affrontate (meglio) mediante un atto normativo proprio, come esiste già in altri Cantoni, *"con cui disciplinare aspetti oggi poco soddisfacenti"* (cfr. Rapporto cit., cap. 3.1, pag. 6 in initio). Si pensa in particolare alle disparità nelle modalità di gestione dei fondi interessati dalle cave e nei loro metodi di sfruttamento, all'incertezza degli investimenti in relazione all'obbligo di messa a concorso delle concessioni di estrazione ai sensi della legge organica patriziale, ai rilevanti impatti ambientali, ai conflitti con le zone residenziali e con gli elementi naturali, alla gestione degli scarti di cava, ai pericoli geologici e alle condizioni territoriali dei comparti al termine del periodo di sfruttamento della pietra (cfr. Rapporto cit., *ibidem*).

3.

Le finalità della nuova legge consistono nel:

- dotarsi di una base legale che chiarisca in modo completo e preciso le competenze e le procedure in ambito di autorizzazioni di sfruttamento e di sorveglianza delle attività;
- fornire maggior garanzie e sicurezza per gli investimenti del settore;
- favorire una migliore protezione dei diritti dei lavoratori del settore (rispetto del contratto collettivo di lavoro);
- favorire una miglior protezione dell'ambiente, durante e alla conclusione dello sfruttamento delle cave;
- permettere un miglior monitoraggio e tutela delle attività di estrazione e lavorazione della pietra;
- sostenere finanziariamente i Comuni nel processo di adattamento dei loro piani regolatori (cfr. Rapporto cit., cap. 3.1, pag. 6).

La nuova legge permetterebbe, soprattutto, di introdurre un'autorizzazione (cantonale) d'esercizio per le cave, analogamente a quanto avviene già oggi con le discariche. Si tratterebbe di un'autorizzazione tecnica, che è separata dalla licenza edilizia e che dev'essere rilasciata in aggiunta a quest'ultima, vertente *"non sulle condizioni per autorizzare l'opera (specifiche della LE), ma sulle condizioni di dettaglio da osservare durante l'esercizio e relative alla gestione delle cave"* (cfr. Rapporto cit., cap. 3.2, pag. 6 *in fine*).

4.

Secondo il progetto di legge messo in consultazione (pLCav), il piano direttore stabilisce le condizioni per l'apertura e l'estensione dei comparti estrattivi (art. 3 pLCav). L'attività di estrazione e lavorazione del materiale, compresi i lavori preparatori, è ammessa solo previo ottenimento di una licenza edilizia secondo la legge edilizia e di un'autorizzazione d'esercizio (art. 4 pLCav). L'autorizzazione d'esercizio disciplina lo sfruttamento e la gestione della cava (art. 5 cpv. 1 pLCav). Essa è concessa dal Dipartimento del territorio al gestore della cava, sentito il Municipio del Comune interessato, alle seguenti condizioni:

- a) l'esercizio della cava è al beneficio di una licenza edilizia cresciuta in giudicato;
- b) la richiesta di autorizzazione include un programma di gestione dell'attività estrattiva e lavorativa (PG);
- c) il gestore possiede l'esperienza e le conoscenze tecniche necessarie alla corretta conduzione della cava;

- d) il gestore dispone di macchinari, equipaggiamento, mezzi finanziari e installazioni necessari a sfruttare razionalmente e correttamente la cava, rispettando le normative in materia di protezione dell'ambiente e di sicurezza;
- e) il gestore fornisce sufficienti garanzie per l'esecuzione dei suoi doveri, in particolare una garanzia finanziaria atta a coprire i costi di sistemazione dei terreni a conclusione dell'attività;
- f) il gestore ha stipulato una polizza assicurativa che copre i rischi derivanti dallo sfruttamento della cava;
- g) il gestore rispetta gli obblighi contrattuali stabiliti dal Contratto collettivo del settore;
- h) è presente un piano preliminare di sistemazione finale in vista della chiusura.

Il programma di gestione dell'attività estrattiva e lavorativa (PG) è elaborato dal gestore (art. 7 pLCav): all'inizio di ogni sfruttamento di una nuova cava (lett. a); in caso di ripresa dello sfruttamento di una cava dismessa (lett. b); qualora una cava già in attività non disponga ancora del PG (lett. c); al momento della domanda di rinnovo dell'autorizzazione d'esercizio (lett. d). Le misure previste nel PG devono permettere una corretta salvaguardia dell'ambiente (cfr. art. 8 cpv. 1 p LCav). I contenuti minimi del PG sono descritti all'art. 3 pRLCav.

5.

Ferme queste premesse, il disegno di legge sottoposto dal Dipartimento non presenta più quei vizi (capitali) che affliggevano l'iniziativa parlamentare del 9 dicembre 2019, messi in luce nel mio rapporto del 20 marzo 2020. In effetti, il progetto rispetta completamente i principi fondamentali della sistemazione territoriale, ma in particolare la struttura piramidale e gerarchica sancita dalla legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT). Stando al disegno di legge, piano direttore, piano di utilizzazione (piano regolatore) e licenza edilizia mantengono la loro rispettiva funzione centrale nel processo pianificatorio, com'è stato disposto dal legislatore federale, e devono precedere il rilascio dell'autorizzazione (cantonale) d'esercizio, chiamata a svolgere una funzione tecnica in aggiunta a quanto già prescritto a livello di licenza edilizia.

Anzi, per quanto riguarda proprio i Comuni, l'art. 18 cifra 2 pLCav considera gli adeguamenti dei piani regolatori alla scheda V8 di piano direttore alla stregua di una *"pianificazione che dipende da progetti di valenza regionale o cantonale"* ai

sensi dell'art. 89 lett. b della Legge cantonale sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST): per questi adeguamenti il Cantone può pertanto partecipare alle spese della pianificazione locale sino ad un massimo del 50%.

Il progetto di nuova legge coinvolge quindi direttamente - e comunque maggiormente - l'Autorità cantonale nella gestione del settore delle cave, affidandole il compito di applicare la legge medesima e, di riflesso, di vigilare sul suo rispetto (art. 15 pLCav e 6 pRLCav), sgravando dei compiti relativi i Municipi, che rimangono competenti a vigilare sull'applicazione parallela della legislazione edilizia (polizia edilizia; cfr. art. 18 cifra 2 pLCav). Questo coinvolgimento, formale (di competenza) e materiale, di cui andrebbe analizzata la portata pratica (compito per nulla semplice, di cui abbozzo qualche riflessione nel seguito), rappresenta, per finire, il solo elemento realmente innovativo del progetto rispetto alla situazione attuale.

Non mi pronuncio ad ogni buon conto, anche per mancanza di esperienza nello specifico settore, sulle giustificazioni addotte del Dipartimento a sostegno dell'intenzione, peraltro a chiara valenza politica, di completare la normativa nell'ambito della cave tramite l'emanazione di una nuova legge specifica al tema, con cui disciplinare *"aspetti oggi poco soddisfacenti"*. Mi pare tuttavia che una parte di tali aspetti, elencati alla pagina 6 del Rapporto esplicativo, testé riassunti (cfr. *sub 2* che precede), potrebbero già essere affrontati (se non proprio oggi, ma almeno in un prossimo futuro) con l'abaco normativo vigente (piano direttore/piani regolatori/licenze edilizie). A maggior ragione nel settore della cave, in cui la pianificazione direttrice è estremamente dettagliata ed esige che lo siano a sua volta anche quella dell'utilizzazione e della domanda di licenza edilizia, prevedendo oltretutto, per quanto qui possa interessare, l'obbligo di presentare in una di queste due fasi un dettagliato programma di gestione dell'attività estrattiva e lavorativa (cfr. parere 22 marzo 2020, cap. 2.5 seg., pag. 5-8), il cui contenuto è simile o comunque paragonabile a quello del programma dall'identico nome previsto dal progetto di nuova legge (cfr. la rispettiva descrizione data dall'allegato VI della scheda V8 di piano direttore e dall'art. 3 pRLCav). I rimanenti problemi potrebbero invece essere risolti nell'ambito della procedura di aggiudicazione delle cave (cfr. *sub 6* che segue).

Riallacciandomi proprio a quanto appena spiegato, poiché le misure previste nel programma di gestione dell'attività estrattiva e lavorativa (PG) previsto dal disegno di legge devono permettere una corretta salvaguardia dell'ambiente [territo-

rio, natura, paesaggio, bosco, terre agricole, acqua e aria (cfr. art. 8 cpv. 1 pLCav; per il dettaglio art. 3 pRLCav)], l'autorizzazione d'esercizio a norma della nuova legge potrebbe porsi in conflitto, o quantomeno rappresentare un doppio-
ne, con quanto disposto in sede di rilascio della licenza edilizia riguardo alla solu-
zione dei temi ecologici (prescrizioni d'esercizio, oneri, condizioni ecc.). Quanto
deciso in sede di rilascio del permesso di costruzione va, in ogni caso, sempre
rispettato. Inoltre, anche in sede di rilascio della licenza edilizia la materia am-
bientale è fondamentalmente di spettanza del Dipartimento, per cui non dovreb-
bero sorgere delle incongruenze. Infine il Municipio dev'essere sempre consultato
prima del rilascio dell'autorizzazione d'esercizio.

Non conosco, infine, in dettaglio la legislazione degli altri Cantoni, cui genericamente si richiama il Rapporto esplicativo; tuttavia, diversamente da quanto pro-
posto dal Dipartimento per il nostro Cantone, quella dei Cantoni di Vaud e Gine-
vra, che avevo rapidamente consultato in vista della stesura del parere 22 marzo
2020 (cfr. a questo documento, cap. 5.7, pag. 20), stabilisce che il *permis
d'exploiter* vale quale licenza edilizia e quindi sostituisce quest'ultima a tutti gli
effetti, non la integra semplicemente a titolo di ulteriore autorizzazione tecnica,
per cui è scongiurato sin dall'inizio il rischio di incongruenze o doppioni.

6.

Per quanto riguarda le cave di proprietà dei Patriziati, l'art. 13 cpv. 1 pLCav pre-
vede l'aggiudicazione di una concessione di sfruttamento, quindi l'instaurazione
di un rapporto di diritto pubblico (in luogo dell'attuale affitto). L'aggiudicazione
dev'esse fatta per pubblico concorso a norma dell'art. 12 della legge organica
patriziale (LOP) "con l'applicazione per analogia della legge sugli appalti pubbli-
ci". Il Consiglio di Stato può esonerare dall'obbligo del concorso pubblico per
giustificati motivi (art. 13 cpv. 2 pLCav).

Diversamente dall'iniziativa parlamentare 9 dicembre 2019, il disegno di legge
non prescrive più i criteri di aggiudicazione. Questo fatto non impedisce - ed è
anzi assai probabile alla luce dell'applicabilità, quantomeno per analogia, della
legislazione sugli appalti - che i Patriziati fissarono dei criteri di idoneità dei con-
correnti e di aggiudicazione simili a quelli stabiliti nel progetto di nuova legge
sulle cave per il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio, come l'esperienza, le cono-
scenze tecniche, la disponibilità di macchinari, la presentazione di garanzie finan-

ziarie, la stipulazione di un'assicurazione, il rispetto del contratto collettivo di lavoro del settore ecc. (cfr. art. 5 cpv. 2 pLCav). Requisiti caratteristici (ed anzi taluno obbligatorio) di un concorso a norma della legislazione sulle commesse pubbliche. Anche in questo caso l'autorizzazione d'esercizio potrebbe quindi porsi in conflitto, o quantomeno rappresentare un doppione, con la procedura di aggiudicazione della concessione.

* * *

Mi tengo a completa disposizione del Municipio per quei chiarimenti o complementi di informazione che occorressero.

Ringrazio frattanto per la fiducia concessami e vi prego di gradire, Signor Sindaco e Signora e Signori Municipali, i sensi della mia massima stima.

avv. Raffaello Balerna



Chiarella Rei-Ferrari

avvocata

Riccardo Viganò

avvocato

Agostina Rei

avvocata e notaia

CH 6501 Bellinzona
Casella postale 1036
Via Alberto di Sacco 8
tel. 0041 91/825.37.57
fax. 0041 91/826.13.12

info@legalferrari.ch
www.legalferrari.ch

Mattia A. Ferrari

avvocato e notaio

Adam Ferrari

avvocato

Bellinzona, 5 ottobre 2021

MF/fm

Spettabile
Patriziato di Lodrino
6527 Lodrino

Concerne: pLCav e relativo Reg

Caro presidente e cari membri,

ho letto quanto mi avete messo a disposizione e di seguito vi esprimo le mie osservazioni che scaturiscono da un esame degli atti, dalla pratica e dalla conoscenza del settore.

In linea di principio, il disciplinamento ci potrebbe teoricamente stare. Il problema nasce dal come verrebbe effettuato.

Un'osservazione preliminare s'impone. Il disegno di legge sulle cave (pLCav) prescrive una modifica drastica: dal contratto d'affitto attuale – di natura privata, quindi con l'iter giudiziario noto – si passa alla concessione che è un concetto di diritto pubblico e quindi sottoposto alla procedura amministrativa. Le differenze sono notevoli. A mio modo di vedere, l'iter amministrativo, in caso di ricorso, è più lungo rispetto a quello civile.

Per entrare ora nel merito del tema, rilevo dapprima che il Rapporto esplicativo (pag. 4, punto 2) ammette che il settore si trova in difficoltà: la nuova legge prevede però una serie di condizioni per ottenere la licenza d'esercizio che implica costi decisamente importati a causa degli studi di cui esige la presentazione. Mi pare una contraddizione evidente che comporterà ulteriori difficoltà per i cavisti, confrontati oltre tutto con una duplice procedura, come si dirà oltre. Probabilmente ciò comporterà una riduzione delle imprese il che non facilita di certo la diversità né la libera concorrenza ma agevolerebbe piuttosto chi potrà permettersi di investire dapprima nella procedura, oltre tutto senza garanzia di poi poter lavorare. Questo aspetto mi pare estremamente problematico e preoccupante anche per i proprietari dei sedimi che invece avrebbero bisogno di affittare ed incassare, ma pure di condizioni chiare e non contraddittorie.

Le norme attuali (piano direttore, PR ecc.) già prevedono la presentazione di una documentazione dettagliata; il disegno di legge, a mio modo di vedere, tenta di andare oltre.

Il problema principale, per altro sottolineato anche dal collega avv. Balerna nel suo commento (v. pag. 7), risiede nel fatto che il cavista deve intraprendere due iter:

- dapprima quello per ottenere la licenza edilizia (vedasi art. 4 e 5 pLCav): questo perché per ottenere successivamente l'autorizzazione d'esercizio occorre presentare appunto la licenza edilizia.
- Il secondo iter è quello per entrare in possesso dell'autorizzazione d'esercizio.

Mi soffermo su quest'ultima procedura per sottolineare che essa è non soltanto complessa ma anche parecchio onerosa perché impone la presentazione di tutta una serie di studi (leggi: perizie – v. art. 3 Reg) che gratis non sono. Oltre a ciò – per fermarmi su un piccolo aspetto – nemmeno il Regolamento specifica a quanto dovrebbe ammontare la garanzia che il gestore deve presentare al Dipartimento per l'esecuzione dei "*suoi doveri*" (v. art. 5 cpv. 2 lit. e pLCav). Ne consegue che questa imprecisione darebbe la facoltà al Dipartimento di chiedere una garanzia per i costi da esso ipotizzati teoricamente, ma senza un riscontro specifico quantitativo né nella legge né nel regolamento. Detto altrimenti: nessun parametro né paletto quanto all'importo, ciò che a mio avviso è sbagliato e porterebbe ad una situazione d'arbitrio.

Un altro aspetto che non è affatto chiaro è la successione delle procedure. L'art. 13 pLCav dice che l'aggiudicazione di una concessione dev'essere fatta per pubblico concorso anche per le cave patriziali, applicando la legge sugli appalti pubblici e questo è tanto chiaro quanto pressoché scontato.

Se in base all'art. 5 pLCav la presentazione della domanda volta ad ottenere l'esercizio della cava dev'essere preceduta da quella destinata a ricevere la licenza edilizia, quando dev'essere messa in atto la procedura di messa a concorso? Da nessuna parte è detto.

Due le ipotesi:

- La prima è che venga eseguita prima delle altre due. In tal caso il proprietario (ad es. il Patriziato) metterebbe a concorso la cava senza alcuna garanzia che chi se l'aggiudica abbia le condizioni necessarie per esercitare e ottenga l'autorizzazione. Non è infatti in sua competenza, bensì in quella del Dipartimento di valutare se il concorrente sia idoneo o meno.

- La seconda è che il bando preveda l'adempimento delle condizioni d'autorizzazione per poter partecipare. Vorrebbe dire che il cavista in pectore dovrebbe compiere dapprima tutto l'iter d'autorizzazione senza sapere se poi si aggiudicherà la cava, oltre tutto compiendo studi su un sedime di cui nemmeno ha il possesso.
- E' pensabile – se non auspicabile – che sia il proprietario a chiedere dapprima la licenza edilizia. Parrebbe l'ipotesi più consona, ma il tema dell'autorizzazione d'esercizio rimane comunque. Tuttavia, non va sottovalutato il fatto che la domanda di costruzione prevede di specificare i dettagli di che cosa e come si vuol fare: come fa il Patriziato, ad esempio, a sapere come vorrà procedere il cavista? E se quest'ultimo avesse, per delirio d'ipotesi, un metodo diverso e/o innovativo che il Patriziato non può immaginare, occorrerà una variante. Chi la presenterà? Va ricordato che l'art. 7 pLCav dispone che è il cavista a stabilire il programma di gestione dell'attività d'estrazione e lavorativa.
- Se questo primo passo (licenza edilizia) fosse già stato fatto, il cavista in pectore potrebbe partecipare al concorso, aggiudicarsi la cava e poi chiedere l'autorizzazione. E se non la ottenesse? Sarebbe comunque vincolato dalla concessione che dovrà onorare senza alcuna possibilità di sfruttamento, cosa che si commenta da sé. Le lungaggini procedurali (leggi: ricorsi) comporterebbero perdite rilevanti anche per i proprietari.
- La grossa difficoltà nasce anche nella redazione del bando per la messa a concorso: quali le condizioni da porre? Ovvio che un Patriziato vorrebbe tutelarsi, come qualsiasi proprietario. Ma come?

In questo senso vedo grosse difficoltà di messa in pratica dello spirito della legge ma anche per allestire la messa a concorso, così come oneri non irrilevanti per i proprietari.

Mi soffermo ancora brevemente su alcuni aspetti particolari.

- 1) La LCav si applicherebbe a tutte le cave, anche a quelle oggi in esercizio. Non v'è traccia infatti di norme transitorie. Ciò significa che dal momento che entra in vigore, i contratti d'affitto (di diritto privato, come detto) decadrebbero e verrebbero sostituiti dalle concessioni alle condizioni di legge. Le difficoltà qui sono facilmente immaginabili. Per le cave in esercizio, l'art. 7 lit. c prevede infatti l'obbligo di dotarsi di un piano di gestione. Tutti i cavisti dovrebbero quindi preoccuparsi di ottenere l'autorizzazione all'esercizio presentando il piano di gestione (art. 2 cpv. 2 Reg). Il programma di gestione dev'essere ripresentato al momento del rinnovo dell'autorizzazione d'esercizio (art. 7 lit. d).

- 2) Le cave dovrebbero essere messe a pubblico concorso ex novo. Ma come conciliare l'interesse di chi ha investito fior di quattrini in virtù di un attuale contratto d'affitto (dopo regolare concorso) con quelli del proprietario ma soprattutto con gli obblighi imposti dalla LCav? Non mi pare affatto azzardato pensare che i cavisti insorgerebbero violentemente: a parer mio, a giusta ragione. I proprietari si troverebbero nella scomodissima posizione di voler comunque mantenere buoni rapporti con gli affittuari, che probabilmente sussistono da decenni e di dover comunque sottostare agli obblighi di legge. Questo aspetto, tutt'altro che secondario, è stato totalmente ignorato dal pLCav. Detto altrimenti: come si dice nel Rapporto esplicativo (punto 3.2 pag. 6), l'autorizzazione all'esercizio è una semplice autorizzazione di natura tecnica. La realtà non dev'essere però ignorata perché pone una serie di problemi che meritano un approfondimento preventivo.
- 3) Mi pare assai difficile accedere in futuro alla possibilità d'esonero dall'obbligo del pubblico concorso (si veda l'art. 13 cpv. 2 pLCav).
- 4) Nel Rapporto esplicativo (pag. 5, punto 3.1) si dice che l'attuale situazione rende difficile l'ottenimento di crediti bancari e favorisce la stipulazione di contratti d'affitto di breve durata. A parte che questa affermazione è da dimostrare, è quindi ipotizzabile che la concessione dovrebbe essere di lunga durata (oltre 10 anni). Questa ipotesi è avvalorata dal fatto che l'art. 6 pLCav prevede la suddivisione in più fasi della procedura qualora la durata sia superiore a 10 anni. Se la lunga durata può essere un aspetto positivo, peccato che nemmeno il Regolamento preveda cosa significhi "*la suddivisione in più fasi*", ciò che a parer mio è preoccupante non solo per il cavista ma anche per il proprietario.
- 5) L'art. 9 pLCav impone il ripristino del luogo al termine dell'estrazione. L'art. 4 Reg. prevede per questo un termine che va da 3 anni a 6 mesi prima della chiusura. Non c'è traccia nella legge di simili termini e non mi piace affatto che i limiti vengano messi in un regolamento d'applicazione, ma questo è un tipico malvezzo ticinese.
- 6) Un particolare assai delicato e problematico per i proprietari è dato dall'art. 5 del Reg ove si dice che il Dipartimento può far effettuare il completo ripristino a terzi a spese del gestore (cosa comprensibile) "*e/o del proprietario*": questo aspetto è sprovvisto di qualsiasi base legale visto che nella legge non c'è traccia di un tale obbligo per il proprietario, sia esso un comune, un patriziato o un privato. Non solo, ma costituirebbe addirittura una beffa per il proprietario che si ritroverebbe la cava nello stato dopo sfruttamento, con

nessuno più che la sfrutta e con l'obbligo di dover ancora pagare per il ripristino. Il Reg dimentica che le garanzie sono chieste al gestore, non al proprietario! Questa facoltà del Dipartimento di imporre al proprietario il ripristino è del tutto fuori luogo ed inaccettabile. Se fossi un proprietario, valutando i rischi, probabilmente non metterei a disposizione alcuna area visti i rischi in cui incorrerei, senza poter oltre tutto beneficiare di alcuna garanzia (la chiede il Dipartimento!).

Detto altrimenti, se la garanzia fornita dal gestore non fosse sufficiente (ed è assai difficile quantificare ab initio i costi di sistemazione finale), il Dipartimento metterebbe le spese eccedenti a carico del proprietario. Una ipotesi per lo meno preoccupante quanto, per ciò che è stato evidenziato prima, senza base legale.

- 7) La stessa osservazione vale per l'art. 8 Reg dove la perizia che il Dipartimento potrebbe ordinare potrebbe essere messa a carico *"del gestore e/o del proprietario"*. Anche qui l'art. 17 pLCav, al quale l'art. 8 Reg si riferisce, è del tutto silente. Manca quindi qualsiasi base legale per imporre i costi al proprietario.
- 8) Non fa dubbio – e in ciò l'avv. Balerna ha ragione – che il pLCav coinvolge maggiormente il cantone. Tuttavia, ritengo che per il Patriziato il disegno di legge comporti maggiori difficoltà nel gestire le cave, nella loro messa a concorso ma soprattutto quando vengono dismesse ed occorre ripristinare la situazione fondiaria.
- 9) Il pLCav è silente sulle condizioni di un bando per la messa a concorso e questo da un lato è buona cosa perché permette a chi intende mettere a concorso una cava di definire le modalità. Ciò significa però che il Patriziato, quale proprietario, potrebbe inserire le condizioni che ritiene opportune ed indicate ma che potrebbero essere diverse da quelle necessarie per ottenere l'autorizzazione d'esercizio. Facile immaginare che ciò potrebbe causare difficoltà. Come l'avv. Balerna sottolinea (pag. 6, punto 6), è immaginabile che un Patriziato fissi *condizioni simili* a quelle del pLCav. Ma questo non è scontato perché un Patriziato potrebbe inserire anche altri vincoli e ciò complicherebbe le cose non solo al cavista.

In conclusione, se il disciplinamento potrebbe essere idealmente un'ottima cosa per creare condizioni uniformi e disciplinare l'attività, il progetto di LCav e il suo Reg d'applicazione presentano numerose carenze sostanziali che, almeno in parte,

nemmeno tengono conto dell'attuale realtà e metterebbero in difficoltà i proprietari dei sedimi e i cavisti.

Invece di incentivare il settore, come si pretende nel rapporto, a mio parere il disegno di legge così com'è lo affosserebbe definitivamente.

Una delle finalità della nuova legge consiste nel fornire maggiori garanzie e sicurezza per gli investimenti nel settore: questo obiettivo, a mio modo di vedere, il progetto di legge non lo realizza a causa delle imposizioni previste, tanto onerose quanto problematiche e, almeno in parte, lontane dalla realtà.

Se si vuole incentivare ma anche solo mantenere il settore estrattivo in attività riconoscendone l'importanza, a mio parere l'approccio dovrebbe essere diverso, vale a dire meno burocratico, più semplice sia per gli attori che per i proprietari, facilitando le procedure, cosa che a mio parere il disegno di legge di certo non fa. L'accentramento di competenze a livello cantonale riduce per altro i margini di manovra e di apprezzamento comunali e patriziali ed anche questo è un aspetto da non dimenticare: nessuno meglio degli enti regionali tuttavia conosce la realtà.

Un'ultima osservazione: si dice (per quanto concerne i nuovi costi ed oneri per il Cantone, v. Rapporto pag. 8 punto 4) che occorrerebbe una persona in più: l'ipotesi mi pare assolutamente inverosimile e assai lontana dalla realtà anche solo pensando alla semplice sistemazione delle situazioni oggi in essere.

Sono a vostra disposizione per approfondire il tema.

Con i saluti più cordiali.



Avv. Mattia A. Ferrari

Patriziato Arzo



Spettabile
Patriziato di Lodrino
Via Vetreria 9
6527 Lodrino

Arzo, 26 ottobre 2021

Consultazione nuova legge cave – Presa di posizione del Comune di Riviera e dei rispettivi Patriziati

Egregio Sig. Presidente,

Dopo attento esame della presa di posizione relativa alla legge sulle cave posta in consultazione dal Dipartimento del Territorio, promossa dal Comune di Riviera e dai rispettivi Patriziati, abbiamo approvato in via circolare, all'unanimità, i contenuti della stessa.

Vi ringraziamo per la collaborazione.
Con i migliori saluti,

L'Ufficio patriziale

Il Presidente

Il Segretario

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Aldo Allio', written over a circular official stamp of the Patriziato Arzo.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Luca Rossi', written over a circular official stamp of the Patriziato Arzo.

Aldo Allio

Luca Rossi



PATRIZIATO DI PECCIA

6695 Peccia

E-Mail: patriziatodipecchia@bluewin.ch

Presidente:

Fausto Rotanzi

Via al Mött 68 – 6690 Caveragno

Tel. 079 460 08 57

E-Mail: fausto.rotanzi@bluewin.ch

Segretaria:

Olivia Hirling – 6695 Peccia

Tel. 078 664 83 23

Ufficio patriziale di Peccia

Estratto dal verbale delle riunioni di venerdì 8 ottobre 2021

Presenti:

Presidente Fausto Rotanzi

Vicepresidente Elio Biadici

Membri:

Francesca Mattei

Alan Bagnovini

Davide Rotanzi

**Ris. No. 70 Consultazione nuova legge cave –
Presenza di posizione del Comune di Riviera e dei rispettivi Patriziati**

Dopo attento esame della presa di posizione relativa alla nuova legge sulle cave, posta in consultazione dal Dipartimento del Territorio, promossa dal Comune di Riviera e dai rispettivi Patriziati, si approvano, all'unanimità, i contenuti della stessa. Si decide di aderire quindi anche a questa risposta in aggiunta a quella che è già stata separatamente inoltrata dal Patriziato di Peccia.

Peccia, 25.10.2021

Per estratto conforme: la segretaria

Olivia Hirling





Segreteria:

Tel. +41 91 821 15 69 (martedì)

E-Mail: amministrazione@mornera.ch

Lodevole
Patriziato di Lodrino
6527 Lodrino

Monte Carasso, 28 ottobre 2021

Consultazione sulla nuova legge sulle cave e suo regolamento di applicazione

Risoluzione.

Nella sua seduta di ieri, 27 ottobre 2021, l'Ufficio patriziale del Patriziato di Monte Carasso ha esaminato la presa di posizione sul tema in oggetto - redatta dal Presidente del Patriziato di Lodrino, signor Elvio Bernardi - e si è dichiarato solidale con i Patriziati direttamente coinvolti.

Ha pertanto deciso di sostenere tale presa di posizione.

In fede.

PER L'UFFICIO PATRIZIALE

La presidente:

La segretaria:

(D. Avilés-Nani)

(C. Circiello-Nani)



Verbale seduta del giorno **Mercoledì 20 ottobre 2021, ore 18.00**

Il verbalista: Luca Pedrioli

Totale pagine **1**

Presenti per l'amministrazione patriziale:

I membri

Il presidente:

Gabriele Del Don.

Athos Pedrioli

Massimo Pedrioli

Simone Pedrioli

Assenti scusati: Andrea Pedrioli

Nro Ris.	Oggetto	Risoluzione
21.130	Patriziato di Pollegio	<p>Consultazione in atto della nuova legge sulle cave. Quest'ultima è stata discussa venerdì in un incontro alla presenza dei Patriziati di Lodrino, Iragna e Cresciano, ai quali si sono aggiunti i Patriziati di Biasca, Personico e Pollegio. Erano inoltre presenti 2 Municipali del comune di Riviera. Tutti i presenti sostengono la bozza di presa di posizione, la quale deve essere completata con le conclusioni nei prossimi 7 gg e sottoscritta a breve per permetterne l'inoltro entro i termini concessi (prorogati al 31.10.2021). Parallelamente verranno contattati altri Patriziati (non toccati direttamente dalla consultazione) per chiedere il loro sostegno, alcuni dei quali hanno già dato risposta positiva.</p> <p>Vi prego di valutare il testo, se del caso di portarlo all'attenzione dell'Ufficio patriziale e comunicarci pf se intendete sostenerlo. Ufficialmente non siete tra gli enti verso i quali è rivolta la consultazione. Trattandosi di una consultazione e non di un ricorso, personalmente non ritengo vi sia precluso il diritto di presa di posizione, come peraltro auspicato da Tiziano Zanetti.</p> <p>Si decide: facciamo nostra la presa di posizione dei patriziati della Riviera e della bassa Leventina.</p>

Il Presidente
Gabriele Del Don



Il verbalista
Luca Pedrioli